

**CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE E ESONERO, PER IL 2022,
DI 0,8 PUNTI PERCENTUALI
ISTRUZIONI INPS**

“In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche” (art. 1, comma 121, della legge 30/12/2021 n. 234 - di seguito anche “legge di Bilancio 2022”).

Di conseguenza l'INPS, con la circolare 22/3/2022 n. 43, ha diramato le seguenti istruzioni operative.

L'esonero è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Per espressa previsione della norma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Restano esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L'esonero introdotto dalla legge di Bilancio 2022:

- sotto il profilo soggettivo, è rivolto a **tutti i rapporti di lavoro dipendente**, purché venga rispettata la soglia massima della retribuzione mensile sopra riportata;
- più specificamente, costituisce una misura sperimentale volta a creare uno speciale regime contributivo relativo ai contratti di lavoro, a beneficio dei lavoratori dipendenti. Di conseguenza, in relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, il beneficio, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l'utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i rapporti di lavoro, instaurati in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, pertanto, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale;
- poiché trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, **non rientra nella nozione di aiuto di Stato** in quanto trattasi di un'agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza;
- per le ragioni di cui sopra, la sua disciplina non è suscettibile tra quelle disciplinate dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa agli aiuti concessi dallo

Stato ovvero mediante risorse statali. Pertanto, l'applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE ALL'ESONERO

Possono accedere al beneficio **tutti i lavoratori dipendenti** di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Pertanto, la misura agevolata trova applicazione, nel periodo temporale fisso e appositamente predeterminato dalla norma in trattazione (gennaio 2022/dicembre 2022), per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro.

ASSETTO, MISURA E DURATA DELL'ESONERO

L'esonero, valevole per i periodi di paga dall'1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste in una riduzione dello **0,8 per cento** dell'aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Per esempio, nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 2.692 euro e la quota di contribuzione a carico del lavoratore sia pari al 9,19 per cento, questa, in forza dell'esonero in trattazione, potrà essere ridotta di 0,8 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a 8,39 punti percentuali.

Ciò posto, ne deriva che **l'esonero trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore.**

La soglia di reddito (imponibile previdenziale) individuata come massimale, pari a 2.692 euro al mese, comporta che, **laddove sia superato tale limite, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore.** Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio.

La norma prevede espressamente che l'importo mensile di 2.692 euro debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. **Sarà, quindi, riconosciuta la riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, nel mese di competenza di dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro.**

Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sarà possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui ratei di tredicesima, qualora l'importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l'importo di 224 euro (pari all'importo di 2.692 euro/12).

Si segnala, inoltre, che nelle ipotesi in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo della riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, cessi prima di dicembre 2022, la riduzione contributiva in argomento potrà essere applicata, al fine di non determinare difformità di trattamento rispetto ai rapporti di lavoro che proseguono oltre il corrente anno, anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l'importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro.

Diversamente, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l'erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la **quattordicesima** mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva non potrà trovare applicazione, in quanto la disposizione in trattazione fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692 euro.

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL'ESONERO

La misura agevolativa si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dall'1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Sono inclusi nell'ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto della soglia limite di retribuzione mensile pari a 2.692 euro.

L'agevolazione non assume la natura di incentivo all'assunzione e, di conseguenza, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015 [*].

Inoltre, **il diritto alla fruizione dell'agevolazione**, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che **non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte del datore di lavoro**, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 [**].

COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Per le ragioni sopra illustrate, l'esonero introdotto dal comma 121 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2022, in quanto misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori, non è soggetto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e quindi all'autorizzazione della Commissione europea, al rispetto delle condizioni previste dal c.d. *Temporary Framework* e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI

La riduzione contributiva, per la specifica natura di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, **è cumulabile, per i periodi di paga dall'1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, e nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.**

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ESONERO NELLA SEZIONE <POSCONTRIBUTIVA> DEL FLUSSO UNIEMENS

Per accedere al beneficio, **i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di marzo 2022**, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre l'esonero spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, **<InfoAggcausaliContrib>**, i seguenti elementi:

- nell'elemento **<CodiceCausale>** dovrà essere inserito il valore **"Lo24"**, avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- nell'elemento **<IdentMotivoUtilizzoCausale>** dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
- nell'elemento **<AnnoMeseRif>** dovrà essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento **<ImportoAnnoMeseRif>** dovrà essere indicato l'importo dell'esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Si sottolinea che **la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi progressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.**

Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Per esporre l'esonero spettante relativo alla tredicesima mensilità o al rateo corrisposto:

- nell'elemento **<CodiceCausale>** dovrà essere inserito il valore **"Lo25"**, avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - tredicesima mensilità";
- nell'elemento **<IdentMotivoUtilizzoCausale>** dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità;
- nell'elemento **<AnnoMeseRif>** dovrà essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento **<ImportoAnnoMeseRif>** dovrà essere indicato l'importo dell'esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori;
- nell'elemento **<CodiceCausale>** dovrà essere inserito il valore **"Lo26"**, avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - rateo tredicesima mensilità";

- nell'elemento **<IdentMotivoUtilizzoCausale>** dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità;
- nell'elemento **<AnnoMeseRif>** dovrà essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento **<ImportoAnnoMeseRif>** dovrà essere indicato l'importo dell'esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

I datori di lavoro interessati all'esonero contributivo della contribuzione a carico del lavoratore, che hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero in trattazione, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ESONERO NELLA SEZIONE <POSPA> DEL FLUSSO UNIEMENS

I datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica, a partire dal flusso Uniemens-ListaPosPA del mese di marzo 2022, dovranno dichiarare nell'elemento **<Contributo>** della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l'elemento **<RecuperoSgravi>** di **<GestPensionistica>**, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento **<AnnoRif>** dovrà essere inserito l'anno di riferimento del beneficio;
- nell'elemento **<MeseRif>** dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
- nell'elemento **<CodiceRecupero>** dovrà essere inserito il codice "29", avente il significato di "Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- nell'elemento **<Importo>** dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto del beneficio pari allo 0,8% dei contributi a carico del lavoratore.

Per poter esporre correttamente l'importo dello sgravio per la parte relativa alla tredicesima mensilità qualora corrisposta in un'unica soluzione, ovvero con ratei mensili, sono istituiti altresì i seguenti Codici Recupero:

- "30", avente il significato di "Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Importo 13";
- "31" avente il significato di "Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Importo Rateo 13".

Naturalmente la misura dello sgravio indicato nell'elemento **<Importo>** di cui ai suddetti due codici non deve essere ricompreso in quello dichiarato nell'omologo elemento associato al Codice Recupero 29.

Per il recupero dell'esonero relativo al mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l'esposizione del corrente, sarà consentito valorizzare detto codice nella ListaPosPA esclusivamente nei flussi di denuncia di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.

Nel caso di lavoratori nel frattempo cessati, per i quali non è stato possibile beneficiare dell'esonero nel mese di gennaio e febbraio 2022, si dovrà trasmettere l'elemento V1 Causale 5 relativo a tale mese, evidenziando la quota dello sgravio secondo la modalità illustrata.

Qualora in tutti i casi in cui si sia usufruito dello sgravio senza averne diritto, in quanto non in possesso nel mese di denuncia dell'informazione relativa a eventuali emolumenti erogati da altra Amministrazione, in virtù dei quali viene superata la soglia mensile di reddito prevista dalla norma, si dovrà provvedere appena in possesso di tale informazione, a trasmettere per ciascuna di tali mensilità l'elemento V1 Causale 5 a correzione, omettendo le informazioni relative all'esonero.

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ESONERO NELLA SEZIONE <POSAGRI> DEL FLUSSO UNIEMENS

A decorrere dal flusso di competenza del mese di aprile 2022 i datori di lavoro agricoli per indicare i nominativi dei lavoratori ai quali applicare l'esonero dovranno valorizzare l'elemento <TipoRetribParticolare> in PosAgri / DenunciaAgriIndividuale / DatiAgriRetribuzione / TipoRetribuzione con uno dei seguenti codici alternativi, secondo le indicazioni di seguito riportate:

- codice "7" avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234" nel caso in cui nella <Retribuzione> esposta nel <TipoRetribuzione> con <CodiceRetribuzione> "O" non sono compresi ratei di tredicesima relativi al mese di competenza o la tredicesima mensilità;
- codice "8" avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - rateo tredicesima mensilità" e valorizzare l'elemento <Retribuzione> con l'importo del rateo di tredicesima corrisposto nel mese di riferimento e ricompreso nel valore di <Retribuzione> nell'elemento <TipoRetribuzione> con <CodiceRetribuzione> "O";
- codice "9" avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - tredicesima mensilità" e valorizzare l'elemento <Retribuzione> con l'importo della tredicesima corrisposta nel mese di dicembre o nel mese di cessazione del rapporto di lavoro, ricompreso nel valore di <Retribuzione> nell'elemento <TipoRetribuzione> con <CodiceRetribuzione> "O".

Se per il lavoratore avente diritto all'esonero nel mese di riferimento sono presenti unicamente importi relativi all'elemento <TipoRetribuzione> con <CodiceRetribuzione> "P", "M", "W" è necessario valorizzare l'elemento <TipoRetribParticolare> con uno dei codici sopraindicati.

Nei casi di compresenza, per lo stesso lavoratore, di uno o più elementi <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> "O", "P", "M", "W", è sufficiente valorizzare uno dei suddetti codici una sola volta.

Per accedere all'esonero è necessario valorizzare almeno uno dei codici 7, 8 e 9 nell'elemento <TipoRetribParticolare>.

Dall'1 maggio 2022 potranno essere compilati i nuovi campi sopra dettagliati per esporre i ratei di tredicesima, ovvero la tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre 2022 o le quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione del rapporto di lavoro.

Per i mesi di competenza gennaio, febbraio e marzo 2022 già trasmessi l'esonero verrà applicato in automatico se la somma degli importi indicati per <TipoRretribuzione> "O", "P", "M", "W" per lo stesso lavoratore nel mese di riferimento è uguale o minore a 2.692,00 euro.

Nel caso in cui il lavoratore non abbia diritto all'esonero nel mese di gennaio, febbraio o marzo 2022, i datori di lavoro dovranno inviare dall'1 al 31 maggio nuovi flussi per sostituire quelli trasmessi in precedenza valorizzando l'elemento <TipoRetribParticolare> con il codice "5" avente il significato di "Non adesione all'esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234".

Il codice "5" potrà essere valorizzato solo per i mesi gennaio, febbraio e marzo 2022 inviati dall'1 al 31 maggio 2022.

Per i flussi relativi ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2022 con imponibili maggiori della soglia di 2.692,00 euro nei quali sono ricompresi ratei o le quote della tredicesima mensilità relativa al 2022, i datori di lavoro potranno reinviare, dall'1 al 31 maggio, i flussi compilati con le nuove indicazioni per sostituire quelli inviati in precedenza e consentire al lavoratore l'accesso all'esonero.

[*] **Art. 31 del d.lgs. n. 150/2015**

Principi generali di fruizione degli incentivi

1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi:

a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;

f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

[**] L'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 stabilisce che, dall'1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte del datori di lavoro, del "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 28, n. 5 del 2007).